



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

UFFICIO POLIZIA URBANA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DETERMINAZIONE N.477 DEL 07-04-2020  
Registro Generale 492**

Matelica, li 17-04-2020

Il Responsabile del Settore

**Oggetto:** AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A RICEVERE OFFERTE PER LA FORMAZIONE DI CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE E SERVIZI ACCESSORI.- ATTUAZIONE DELLA DGM n. 44 del 27/02/2020.- CIG\_ Z332CA4E58 .-

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZIO NETTEZZA URBANA  
Comandante della Polizia Locale**

RICHIAMATA la determinazione n. 1325 del 27/08/2019\_ RG 1388/2019 con la quale si stabiliva di PROCEDERE ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO ed al COMPLETAMENTO DEL PERIODO DELLA PROROGA TECNICA DELL 'AFFIDAMENTO alla OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – SOCIETA' COOPERATIVA P. A. SEDE LEGALE: VIA PACIOTTI, 3, LOCALITA' SASSO – 61029 – URBINO (PU) di una aliquota del servizio di SPAZZAMENTO STRADALE fino a tutto il 29 febbraio pp.vv. ;

RICHIAMATA la determinazione n. 295 del 27/02/2020 \_ RG 30/2020, avente ad oggetto "ULTERIORE PROROGA DELL'AFFIDAMENTO APPALTO DI UNA ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE ALLA COOPERATIVA OPERA ON.LUS\_ PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIVI DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO TEMPORANEA DEI RSU E/O ASSIMILATI" con la quale relativamente

- ALL'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED SERVIZI ACCESSORI.-“
- ALLA GESTIONE DELLA PIATTA DELLA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO TEMPORANEA DEI RSU E/O ASSIMILATI ( cd. ISOLA ECOLOGICA)

Entrambi in scadenza alla data del 29/02/2020 era stato considerato che entrambi i servizi non si possono sospendere in quanto: "...a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti...", e quindi si è proceduto ad una ulteriore proroga almeno fino al 31/maggio/2020, anche in considerazione dei tempi di ri-affidamento dell'appalto;



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

ATTESO CHE si rende necessario procedere a riaffidare l'appalto dei SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED ACCESSORI, per garantire il regolare proseguimento del servizio di nettezza urbana e per il quale si ritiene opportuno inserire il predetto all'interno di una convenzione-quadro con una cooperativa sociale di tipo B;

**Richiamata la DGM n. 44/2020 del 27/02/2020 anche oggetto: "FORMAZIONE DI CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN' ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L' APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED SERVIZI ACCESSORI.-"**

ATTESO CHE il comma 10 dell'art. 3 del contratto di servizio tra ATA e COSMARI sottoscritto in data 25/02/2014, prevede che i servizi "accessori o opzionali" ( tra cui anche lo spazzamento stradale) a far data dal 25/02/2018 devono essere obbligatoriamente assunti dal COSMARI ;

SENTITO informalmente il COSMARI, circa la possibilità dei comuni di affidare o proseguire tali servizi tramite una cooperativa (SERVIZI SPAZZAMENTO STRADALE, SFALCIO, PULIZIA CADITOIE e ALTRI ) oltre la data del 25/02/2018 e comunque fino a tutto l'anno 2020, nelle more del suddetta assunzione in regime di privativa;

Considerato altresì che il CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI per la GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO TEMPORAREO DEI RIFIUTI URBANI è in scadenza a tutto FEBBRAIO 2020 ;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione sta elaborando scelte di Organizzazione dei servizi sulla scorta delle future previsioni relative a :

- alla assunzione in regime di privativa dei servizi accessori ed opzionali alla GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI da parte del COSMARI;
- una migliore soluzione ri-organizzazione del personale assegnato ai predetti servizi ;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario ed opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione-quadro con una cooperativa sociale di tipo B ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, per il quale affidare immediatamente l'appalto di una aliquota del servizio di Nettezza Urbana, comprendente principalmente lo spazzamento stradale, oltre ad altre incombenze accessorie;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, attraverso indirizzo informale degli assessorati competenti, ha espresso la volontà di procedere all'affidamento di alcuni servizi e attività, tra cui quelli in questione, alle cooperative sociali di tipo B, al fine di intervenire concretamente in campo sociale con azioni positive volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

CONSIDERATO che l'appalto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di assegnazione del servizio, ovvero dal 01 marzo 2020 e fino al 28 febbraio 2021;

VISTO l'art. 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. che dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

ACCERTATO che nella delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC si specifica che, in attuazione dell'art. 5 della L. 381/1991, è facoltà dell'Ente riservare parte di appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e che, in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza di cui alla determinazione ANAC n. 3 del 1° agosto 2012, l'Ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura selettiva tra tali soggetti;

Richiamato l'art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;

Dato atto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6-7-2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come convertito e/o modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, si procederà all'acquisizione dei beni sul libero mercato, in quanto per la specificità delle prestazioni e per la particolarità del servizio da appaltare, non sono disponibili attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ovvero a condizione di un prezzo inferiore a quello offerto a Consip Spa;

Trattandosi di lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 DPCM 24/12/2015 e contratto non attivo presso il soggetto aggregatore di riferimento o CONSIP e mancanza di accordi di collaborazione tra questi, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPCM 24 dicembre 2015;

Verificato che trattasi di contratto di fornitura beni e/o servizi con avviso/bando con procedura aperta ad importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ( € 214.000 ) di cui al Regolamento Comunale e con riferimento al D. Lgs. N. 50/2016;

Richiamato il D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare

**Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)**

*(soglie così elevate dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019)*

**Comma 1.** Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

...omissis...

**lettera c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;**

**Comma 4.** Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

**Comma 7.** Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.

**Art. 36. (Contratti sotto soglia)**

*(ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020 nelle procedure aperte è applicabile l'articolo 133, comma 8, ovvero il metodo della «inversione procedimentale»)*

**Comma 1.** L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#) avvengono nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1, 34 e 42](#), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'[articolo 50](#).



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

**Comma 2.** Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;**

**Comma 6.** Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

**Comma 6-bis.** Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81, comma 2](#), anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'[articolo 81](#) per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.

*(comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)*

**Comma 6-ter.** Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

*(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019)*

**Comma 9-bis.** Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 95, comma 3](#), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

*(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 del 2019; attenzione alla diversa previsione dell'[art 148 comma 6](#))*

## **Sentita in merito la SUA presso l'Unione Montana POTENZA ESINO MUSONE, circa la centralizzazione del procedimento di scelta del contraente ai sensi deli art. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016**

### **Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)**

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'[articolo 38](#).

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[articolo 38](#) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

### **Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)**

*(...omissis...)*



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

**Atteso che con sentenza del Tar Lombardia, sez. I, 21 marzo 2019, n. 266** *“Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del Dlgs. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione. Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate”.*

**Considerato che con la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che con successivi provvedimenti governativi e regionali sono state adottate misure per il contenimento dell’emergenza della pandemia da COVID-19;**

**Preso atto che conseguentemente alle misure adottate questo ufficio ha dovuto impegnarsi per la gestione, sempre più stringente dell’emergenza locale e nazionale, con ridotta possibilità di provvedere agli adempimenti amministrativi anche in scadenza;**

**Richiamata la Comunicazione della Commissione relativa agli “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea C108I dell’1 aprile 2020 , dalla quale emerge sinteticamente:**

- A-** Gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione varie opzioni:
- in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette.
  - se tali margini di manovra non fossero sufficienti, possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione;
  - potrebbe anche essere consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza;
  - dovrebbero inoltre essere prese in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato.
- B-** Gli orientamenti della Commissione riguardano, in particolare, gli appalti in casi di estrema urgenza, che consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l’attuale crisi della Covid-19, che presenta un’urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell’UE non contengono vincoli procedurali.
- C- Procedura negoziata senza previa pubblicazione**
- In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all’articolo 32 della direttiva 2014/24/U, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell’UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e



# Città di Matelica

Provincia di Macerata

la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna.

## **D- Ricerca di soluzioni alternative e innovative**

Di fronte a situazioni di eccezionale aumento della domanda di beni, prodotti e servizi simili, accompagnate da una grave interruzione della catena di approvvigionamento, gli appalti possono tuttavia risultare fisicamente e/o tecnicamente impossibili, pur ricorrendo alle più rapide procedure disponibili. Per soddisfare le loro esigenze, è possibile che gli acquirenti pubblici debbano cercare soluzioni alternative e possibilmente innovative, che potrebbero già essere disponibili sul mercato o potenzialmente fruibili in tempi (molto) rapidi.

Dichiarando di:

\_1\_ non trovarsi nelle cause di inconfiribilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza.

\_2\_ non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della legge n. 241/1990

\_3\_ non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:

a) ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;

b) nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento

\_4\_ non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001(Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto il decreto sindacale n. 77/2019 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

## **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presenente atto;

2. INDIRE la **PROCEDURA APERTA** per LA FORMAZIONE DI CONVENZIONE-QUADRO CON UNA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" PER L'AFFIDAMENTO IMMEDIATO DI UN' ALIQUOTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER L' APPALTO DI SERVIZI DI SPAZZAMENTO STADALE ED SERVIZI ACCESSORI, composta dei seguenti atti

- AVVISO
- ALLEGATO A \_ PIANO ECONOMICO E DELLE ATTIVITA'
- ALLEGATO B \_ CAPITOLATO DEI SERVIZI DA AFFIDARE
- ALLEGATO C \_ BOZZA CONVENZIONE QUADRO

Il Responsabile dell'Istruttoria  
f.to Corfeo Giuseppe



# *Città di Matelica*

Provincia di Macerata

Il Responsabile del Settore  
f.to Corfeo Giuseppe

=====

**Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.**

**Matelica, li 08-04-2020**

**Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari**

**f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini**

=====